

COMUNE DI CANOSA SANNITA
(Provincia di Chieti)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI

Art. 1

OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente regolamento ha per oggetto l'appalto dei seguenti servizi ed attività connesse:

- Servizio di rimozione dei veicoli disposti dalla Polizia Locale di Canosa Sannita ai sensi degli artt. 215 e 159, comma 2° del D.Lgs n. 285/92
- Recupero dei veicoli abbandonati ovvero incidentati sulla pubblica via, che non siano in sicurezza, e di cui né i proprietari né terzi siano in grado di assumere la custodia;
- Recupero o spostamento di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare nella pubblica via, si rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza;
- Gestione della depositaria, consistente nella custodia e restituzione dei veicoli introdotti, ed attività connesse;

Art. 2

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI

Il servizio di rimozione dei veicoli viene effettuato nelle strade pubbliche ed in quelle private aperte al pubblico transito, ove sia applicabile il codice della strada.

La rimozione viene effettuata in tutti i casi previsti dal vigente Codice della Strada e quando i veicoli siano stati abbandonati ovvero coinvolti in incidenti e costituiscano intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione.

La rimozione dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 215 del Codice della Strada e dall'art. 397 del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 3

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio sarà espletato mediante bando di gara, secondo le modalità previste nel bando stesso, il criterio per l'aggiudicazione, sarà (oltre al possesso dei requisiti previsti dal bando e dalle leggi vigenti), il maggior aggio percentuale sulle tariffe del servizio in oggetto (rimozione, custodia, ecc.).

Art. 4

DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

L'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 354 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada ha durata biennale, e può essere affidato in concessione, ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di rimessa di cui all'art 19 del D.P.R. n. 616/77 e di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 354 del D.P.R. n. 495/92, e dal bando di affidamento.

Art. 5

ATTREZZATURE

La ditta aggiudicatrice deve assicurare il servizio con veicoli rispondenti alle caratteristiche definite dagli artt. 12 e 354 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché dall'art. 159 del Codice della Strada.

Art. 6

DEPOSITERIA

I veicoli rimossi saranno depositati nella depositaria in disponibilità del concessionario, ubicata preferibilmente nel territorio comunale di Canosa Sannita , e dovrà avere un'ampiezza tale da permettere la sosta di un numero di veicoli non inferiore a cinque.

Art. 7

ORARIO DI SERVIZIO ED ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE

La ditta dovrà garantire il servizio per l'intero arco dell'anno, festivi inclusi. L'orario ordinario del servizio corrisponderà all'orario di servizio vigente per gli appartenenti alla Polizia Locale, fermo restando in caso di necessità, la facoltà di richiedere l'intervento anche in orario notturno.

Il servizio di restituzione agli aventi titolo, dei veicoli rimossi, dovrà essere garantito nell'arco orario dalle 08.00 alle 20.00 per almeno otto ore nei giorni feriali, e per almeno quattro ore nei giorni festivi.

L'utilizzo della convenzione che si andrà a stipulare si intende esteso anche agli altri organi di polizia stradale operanti sul territorio comunale.

Art. 8

TARIFFE DEI SERVIZI

Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicare da parte del concessionario del servizio, sono quelle previste dal D.M. n° 401 del 04/09/1998, aggiornate secondo gli indici ISTAT, ed i cui importi sono esplicitati nell'allegato "A" del presente regolamento, lo stesso allegato contiene anche le specifiche indicazioni per determinare l'importo da pagarsi in base ai servizi erogati.

Le tariffe stesse potranno essere aggiornate annualmente, con deliberazione di Giunta Comunale secondo la variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

La Ditta aggiudicataria del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile sui veicoli e nel luogo di custodia le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta dell'utenza.

Art. 9

ASSICURAZIONI, PENALI E RESPONSABILITA'

Il concessionario dovrà assumersi la completa responsabilità (anche eventualmente stipulando idonea polizza assicurativa) per eventuali danni provocati ai veicoli ed a terzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio, nonché per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.

Esso è responsabile del veicolo dal momento dell'aggancio, al momento della restituzione all'avente titolo.

Il concessionario dovrà essere in regola con l'assicurazione R.C.A. di ogni veicolo ad uso speciale impiegato nel servizio rimozione, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

La depositaria utilizzata dovrà essere coperta da assicurazione contro l'incendio e il furto (anche parziale) dei veicoli custoditi e delle cose in essi contenute.

E' fissata una penale di 200,00 (duecento/00) Euro a carico della ditta concessionaria che ingiustificatamente non ottemperi alle richieste di intervento da parte degli organi di Polizia Stradale.

Art. 10

ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE

Nel caso in cui (per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse) si dovesse procedere allo spostamento o alla rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, nulla sarà dovuto da parte dei proprietari degli stessi. Il compenso spettante alla ditta concessionaria, sarà a carico di chi ha causato l'evento che ha reso necessario l'intervento.

In caso di avaria ai mezzi della Polizia Locale la ditta presterà soccorso stradale a titolo gratuito.

Art. 11

RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSI – MODULISTICA - REGISTRI

Per la restituzione del veicolo rimosso, l'avente titolo dovrà presentarsi al responsabile della depositaria, provando il titolo alla restituzione del veicolo e versando le spese di intervento, rimozione e custodia. Dell'avvenuta restituzione, il depositario redige apposito verbale, lo stesso dovrà contenere la data e l'ora della restituzione, nonché la dichiarazione che il veicolo non ha subito danni. Il predetto verbale dovrà essere redatto in triplice copia, (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario), e sarà sottoscritto dal depositario e dall'interessato.

Il depositario dovrà tenere un apposito registro di carico e scarico dei veicoli rimossi e restituiti e dovrà trasmettere ogni mese alla Polizia Locale, l'elenco dei veicoli giacenti. Delle somme riscosse, il concessionario rilascerà quietanza, in triplice copia secondo le modalità sopraesposte.

Tutta la modulistica necessaria sarà predisposta e fornita dalla Polizia Locale

Art. 12

MANCATO RITIRO DEI VEICOLI RIMOSI

In caso di mancato ritiro dei veicoli rimossi da parte dei proprietari, si seguono le procedure stabilite dalla legislazione al momento vigente.

Art. 13

RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI ALL'INTERNO DEI VEICOLI RIMOSI

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso, ma soltanto gli oggetti giacenti al suo interno, si provvederà, previa autorizzazione dell'Organo di Polizia Stradale che ha disposto la rimozione, a compilare un apposito verbale, in triplice copia (una da consegnarsi all'interessato,

una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattarsi da parte del depositario)

Art. 14

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio, con sollecitudine, cautela e diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione. I veicoli "carro-attrezzi" dovranno raggiungere il luogo dell'intervento entro in tempo massimo di venti minuti dalla chiamata da parte dell'organo accertatore.

Art. 15

PENALITA' – CONTENZIOSO

Nel caso di infrazione di lieve entità da parte del concessionario, (es. momentanea assenza degli addetti alla custodia, lieve ritardo nei tempi di intervento, comportamento irrispettoso nei confronti dell'utenza ovvero rifiuto di operazioni richieste dagli Agenti di Polizia Stradale) sarà applicata, anche su segnalazione degli agenti accertatori, da parte del Comandante della Polizia Locale una penale pari a 200,00 (duecento/00) Euro. Ripetute lievi infrazioni, o gravi infrazioni (es. abbandono della custodia dei veicoli, percepimento indebito di somme di denaro, alterazione registri) potranno essere causa di rescissione del contratto.

Per ogni controversia relativa al servizio rimozione che coinvolga il Comune di e/o la Polizia Locale di , si farà ricorso prioritariamente all'istituto dell'arbitrato. Negli altri casi il foro competente è quello di .

Art. 16

ADEMPIMENTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE

Presso il Comando Polizia Locale sarà tenuto un registro sulle rimozioni effettuate su cui dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Tipo veicolo
- Targa
- Località di prelievo
- Orario della rimozione
- Articolo del Codice della Strada violato o altro motivo della rimozione
- Data di riconsegna del veicolo

Le condizioni del veicolo relative a danni di carrozzeria o ad oggetti visibili contenuti all'interno dovranno essere riportate nel relativo verbale di rimozione.

L'Agente di Polizia Locale che ha disposto la rimozione deve informare la Stazione Carabinieri di Tollo dell'avvenuta operazione.

Art. 17

VERSAMENTO DELLE SPETTANZE AL COMUNE

La liquidazione di quanto dovuto all'amministrazione Comunale a titolo diaggio avverrà con cadenza semestrale, entro il giorno 10 del mese successivo al semestre di riferimento, mediante versamento alla tesoreria Comunale.

Il concessionario fornirà alla Polizia Locale e all'ufficio ragioneria un quadro riepilogativo della contabilità, a cui allegare le copie delle quietanze di cui all'art. 11.

Art. 18

DIVIETO DI SUBAPPLTO

Alla ditta aggiudicataria del servizio, è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, a pena della risoluzione del contratto.

Art. 19

CASI DI ANNULLAMENTO DEL VERBALE DA PARTE DEL PREFETTO O DEL GIUDICE DI PACE

Nel caso di annullamento del verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada che ha determinato la rimozione, a seguito di impugnazione ai sensi degli artt. 203 e 204 bis. del predetto codice, il concessionario rimborserà l'utente di tutte le spese di prelievo, custodia, con possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende l'Agente che ha disposto la rimozione.

Art. 20

ZONE IN CUI NON SI GARANTISCE LA RIMOZIONE DEI VEICOLI

Per motivi oggettivi di spazio, non si garantisce la rimozione nelle strade con larghezza inferiore a 4.00 metri, ed in tutti i casi in cui, a discrezione dell'agente accertatore non vi sia la possibilità tecnica di rimuovere il veicolo.

Art. 21

DISPOSIZIONI FINALI

Quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente e/o dal presente regolamento, potrà essere disciplinato dal bando di gara e dall'eventuale capitolato speciale relativo all'affidamento del servizio.

Allegato a)

Tariffe rimozioni

Le tariffe variano a seconda della massa complessiva a pieno carico del veicolo rimosso, come riportato nelle tabelle sottostanti. Le cifre non comprendono l'IVA .

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t

Tipologia di intervento Tariffa iniziale D.M. 401/98

Diritto di chiamata € 10,33

Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo € 15,49

Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del
carro attrezzi al luogo d'intervento e, successivamente,
alla depositaria) 2,22 €/km

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t

Tipologia di intervento Tariffa iniziale D.M. 401/98

Diritto di chiamata € 12,91

Operazioni connesse al carico ed allo scarico del Veicolo € 15,49

Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del
carro attrezzi al luogo d'intervento e, successivamente,
alla depositaria) 2,58 €/Km

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t

Si applicano le tariffe riportate nella tabella soprastante, aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata che eccede al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico.

In orario notturno (compreso tra le ore 20.00 e le ore 6.00 del giorno successivo) e in orario festivo (le 24 ore della giornata festiva) è prevista una maggiorazione del 30% su tutte le tariffe.